

**DETERMINAZIONE 22 GIUGNO 2020**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE E ALLE STRUTTURE XML DA  
UTILIZZARE PER LO SCAMBIO DEI DATI DI  
FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  
(AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 4 GIUGNO 268/2015/R/EEL)**

**IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE MERCATI RETAIL E TUTELA DEI CONSUMATORI DI  
ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E  
AMBIENTE**

**Premesso che:**

- con la deliberazione 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha adottato il Codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica (di seguito: Codice di rete tipo o Codice), limitatamente agli aspetti relativi alle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio;
- in relazione alla fatturazione del servizio, la deliberazione 268/2015/R/eel, con riferimento al contenuto e alle modalità di invio dei documenti di fatturazione, al comma 6.5, ha dato mandato al Direttore dell'allora Direzione Mercati affinché definisse, con proprie determinazioni, la standardizzazione del contenuto informativo di dettaglio delle fatture;
- con la determinazione 5 agosto 2016, n. 13/16 (di seguito: determina 13/16) il Direttore dell'allora Direzione Mercati ha emanato le "Istruzioni Operative in tema di standard dei dati di fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica" (Allegato A), il documento contenente i dettagli tecnici per la definizione dei tracciati *xml* di ciascuna fattura e i vincoli previsti (Allegato B) e il documento "Tracciati *xls*" con riferimento alla rappresentazione tabellare dei dati (Allegato C); gli allegati alla determina 13/16 sono stati successivamente integrati e modificati con la determina 16 marzo 2017, 2/2017 – DMRT e con la Determina 29 giugno 2017, 8/2017 – DMRT;
- con la deliberazione 27 dicembre 2018, 712/2018/R/com successivamente modificata e integrata con la deliberazione 18 giugno 2019, 246/2019/R/com, l'Autorità ha, tra gli altri, introdotto disposizioni atte a garantire la coerenza dei contenuti dei documenti contabilizzanti il servizio di trasporto dell'energia elettrica

con i contenuti della fatturazione elettronica di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 909, lettera a), punto 3;

- le disposizioni di cui all'art. 1, comma 24, della legge 232/2016, hanno apportato modifiche al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 introducendo un nuovo regime del c.d. Gruppo IVA. Nello specifico è stato previsto che i soggetti di un medesimo gruppo societario possano aderire al c.d. Gruppo IVA venendo a questi attribuita una nuova partita IVA di Gruppo; inoltre la disciplina del c.d. Gruppo IVA dispone l'irrelevanza, ai fini IVA, delle operazioni infragruppo;
- con Circolare n. 19 del 31 ottobre 2018 l'Agenzia delle Entrate ha disposto che *“ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente”*;
- nelle FAQ relative al Gruppo IVA rinvenibili nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) si ricorda che *“...il Gruppo IVA è un operatore unico ai fini IVA e quindi: le fatture emesse dal Gruppo devono riportare – nella sezione cedente/prestatore – la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l'operazione è riferibile; le fatture ricevute dal Gruppo devono riportare – nella sezione cessionario/committente – la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l'operazione è riferibile.”*.

#### **Considerato che:**

- le “Istruzioni Operative in tema di standard dei dati di fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica” (Allegato A), contenente i dettagli tecnici per la definizione dei tracciati *xml* di ciascuna fattura, riportano al par. 1.2.3.1 “Intestazione flusso” ai campi identificati dall'id. n. 7 e dall'id. n. 15 rispettivamente la Partita IVA del soggetto mittente (Partita IVA quale identificatore univoco del distributore mittente) e la Partita IVA del soggetto Destinatario (Partita IVA quale identificatore univoco dell'utente destinatario);
- il documento “Regole di compilazione” (Allegato B), al par. 2.1.3 “Organizzazione, formato e nomenclatura dei flussi” introduce disposizioni relative al nome dei file (di seguito: *namig*) messi a disposizione dalle imprese di distribuzione agli utenti del trasporto, che al suo interno, secondo lo schema standard previsto, deve contenere sia la Partita IVA del distributore mittente che la Partita IVA dell'utente del Trasporto destinatario.

#### **Considerato inoltre che:**

- a valle delle disposizioni introdotte con la disciplina del c.d. Gruppo IVA sono pervenute all'Autorità richieste di chiarimento rispetto alla corretta compilazione dei dati relativi ai flussi standard in presenza di società appartenenti a un c.d. Gruppo IVA;
- al fine di coordinare le disposizioni dell'Autorità in materia di flussi standard dei dati di fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica con la nuova

disciplina nel frattempo intervenuta, è stato convocato uno specifico Tavolo tecnico con le associazioni rappresentative delle imprese distributrici e degli utenti del trasporto che si è tenuto, in via telematica per motivi relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in data 6 maggio 2020 ove gli Uffici dell'Autorità hanno illustrato i propri orientamenti in merito alle modifiche da apportare alle istruzioni operative e alle regole di compilazione ed è stato richiesto ai partecipanti di trasmettere osservazioni e proposte in attuazione;

- in particolare, è stata illustrata l'opportunità di modificare al par. 1.2.3.1 "Intestazione flusso" dell'Allegato A, prevedendo l'inserimento di due nuovi campi sia nella sezione mittente che destinatario:
  - il Campo "Codice Fiscale" del soggetto mittente/destinatario del flusso;
  - il Campo "P.IVA Gruppo", da compilare solo nel caso di soggetti appartenenti a Gruppo IVA mediante l'inserimento della P.IVA del Gruppo IVA ovvero qualora il soggetto mittente e/o il soggetto destinatario siano appartenenti a un Gruppo IVA;
- al contempo l'Autorità, in coerenza con quanto già previsto dai campi identificati dall'id. n. 7 e dall'id. n. 15, ha confermato che detti campi riportino, anche in caso di soggetti mittenti e/o destinatari appartenenti a un Gruppo IVA, la P.IVA del singolo partecipante al Gruppo IVA;
- con riferimento alle regole di compilazione di cui Allegato B al par. 2 "Definizione informatica dei tracciati" punto 2.1.3 "Organizzazione, formato e nomenclatura dei flussi" l'Autorità ha illustrato di modificare il nome dei file messi a disposizione dalle Imprese di Distribuzione agli Utenti del trasporto, indicando che nello schema standard deve essere inserito il Codice Fiscale del soggetto mittente e quello del soggetto destinatario del flusso in luogo della P.IVA del soggetto mittente e destinatario;
- è stata infine illustrata la possibilità di procedere eventualmente con una soluzione transitoria, da applicare fin da subito, finalizzata a individuare un percorso graduale per addivenire alla soluzione di regime come illustrata ai punti precedenti.

#### **Considerato altresì che:**

- alla consultazione hanno risposto tutte le associazioni rappresentative degli utenti del trasporto e delle imprese distributrici partecipanti al Tavolo, esprimendo sostanziale condivisione con gli orientamenti degli Uffici dell'Autorità;
- nello specifico tutte le associazioni rispondenti hanno:
  - condiviso l'introduzione dei due nuovi campi, Codice fiscale e P.IVA di gruppo come illustrato nel corso del Tavolo tecnico;
  - richiesto di non modificare le regole di compilazione del *namig* del file mantenendo l'indicazione della P.IVA della singola *legal entity* anche nel caso di soggetti appartenenti a un Gruppo IVA anche al fine di mantenere l'armonizzazione complessiva delle regole di compilazione di tutti i flussi standard, e non solo quelli relativi alla fatturazione, che transitano per i portali dei distributori e dal Sistema Informativo Integrato;

- relativamente all'introduzione del nuovo campo Codice Fiscale è stato segnalato che alcune imprese con sede amministrativa ubicata al di fuori del territorio nazionale possono non disporre di Codice Fiscale;
- con riferimento alla soluzione transitoria le osservazioni pervenute non sono state uniformi, evidenziando alcuni vantaggi che questa potrebbe portare a fronte però di tempi di implementazione che potrebbero non esser contenuti, nonché di ulteriori costi di implementazione;
- sono state inoltre segnalate necessità di adeguamento della Tabella 4 con le nuove casistiche di aliquota IVA al 0% per le fatturazioni *intercompany*;
- infine, relativamente alle tempistiche di implementazione tre associazioni hanno richiesto che le modifiche abbiano efficacia a decorrere dalle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio nel mese di settembre, due soggetti a decorrere dal mese di ottobre mentre un'associazione ha indicato una preferenza per dicembre 2020.

**Ritenuto che:**

- sia opportuno, modificare e integrare le istruzioni operative, le regole di compilazione e i tracciati "xls" come illustrato in motivazione, prevedendo l'introduzione dei due specifici nuovi campi funzionali all'identificazione univoca del soggetto mittente o destinatario appartenente al Gruppo IVA, e aggiornare coerentemente la Tabella 4, disponendo che il campo Codice Fiscale debba sempre essere compilato in tutti i casi in cui questo sia disponibile e che il Campo "P.IVA Gruppo" debba essere compilato in tutti i casi in cui il mittente/destinatario sia appartenente a un Gruppo IVA;
- non sia opportuno procedere con una soluzione transitoria in quanto i tempi di implementazioni non possono risultare idonei con la necessità di immediata implementazione di una soluzione di questa natura finalizzata ad addivenire a una soluzione di regime;
- sia conseguentemente preferibile procedere più speditamente con una soluzione definitiva e pertanto necessario, in considerazione dei necessari tempi di adeguamento dei sistemi informativi e di implementazione delle modifiche e integrazioni previste, stabilire che le nuove disposizioni abbiano efficacia a decorrere dai collegati documenti di fatturazione trasmessi al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate dal mese di ottobre 2020

**DETERMINA**

1. di approvare le modifiche alle "Istruzioni Operative dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in tema di standard dei dati di fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica" (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
2. di approvare le modifiche al documento "Schema xml" (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

3. di approvare le modifiche al documento "Tracciati xls" con riferimento alla rappresentazione tabellare dei dati (Allegato C), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
4. di stabilire che le nuove disposizioni abbiano efficacia a decorrere dai collegati documenti di fatturazione trasmessi al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate dal mese di ottobre 2020;
5. di pubblicare la presente determinazione, completa degli Allegati A, B e C, come aggiornati conseguentemente sul sito internet dell'Autorità ([www.arera.it](http://www.arera.it)).

Milano, 22 giugno 2020

Il Direttore

Marta Chicca